

REPUBBLICA ITALIANA
Commissione Tributaria Regionale, Perugia, Sez. I

Sentenza n. 321 del 28 novembre 2019

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI UMBRIA PRIMA SEZIONE ha emesso la seguente

SENTENZA

-sull'appello n. 219/2019

-avverso la pronuncia sentenza n. 554/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di PERUGIA

contro:

xxxxx

proposto dall'appellante:

xxxx

difeso da:

xxxxxxxx

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PUBBLICITA' 2017

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. xxxx propone appello avverso la sentenza n. 554/18 della Commissione tributaria provinciale di Perugia, depositata il 20.11.2018, che aveva respinto il suo ricorso presentato contro l'avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2017 relativamente alla pubblicità effettuata mediante cartelli apposti su cabine automatiche per fotografie ubicate nel territorio comunale del capoluogo umbro.

L'appellante, premesso di operare attraverso postazioni di strutture destinate principalmente alla riproduzione fotografica o servizi simili, recanti cartelli o scritte che ne costituiscono l'insegna sostiene di aver diritto all'esenzione prevista dall'art. 17, comma 1-bis, D.Lgs. n. 507 del 1993 per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, purché siano di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati. Richiamando giurisprudenza favorevole al suo assunto, censura la sentenza per avere erroneamente ritenuto insussistenti nella fattispecie le condizioni per l'esenzione; sostiene inoltre che non è stata fornita la prova che le sue insegne fossero di dimensioni superiori al minimo.

2. Resiste all'appello (...) s.r.l., concessionaria del Comune di Perugia per il servizio di accertamento e riscossione per la pubblicità e le pubbliche affissioni.

In primo luogo, eccepisce il giudicato esterno formatosi sulla sentenza n. 598/01/16 emessa il 16.11.2016 dalla Commissione tributaria regionale dell'Umbria, concernente la medesima fattispecie e relativa ad altro periodo d'imposta, ma in condizioni del tutto immutate rispetto all'annualità oggetto del presente giudizio. In secondo luogo, nel merito, sostiene che i primi giudici hanno correttamente applicato la norma regolatrice della fattispecie, avendo escluso che i pannelli pubblicitari utilizzati dalla società contribuente fossero da considerare alla stregua di insegne di esercizio, che la norma esonera dal tributo. In effetti, i pannelli in questione, che recano soltanto messaggi reclamistici dei servizi svolti, non svolgono alcuna funzione di insegna, dal momento che sono apposti su cabine automatiche, le quali a loro volta non configurano in alcun modo una sede aziendale della ricorrente. Del resto, costante giurisprudenza di legittimità e di merito si è espressa in tal senso.

3.-L'appello è infondato e va respinto.

3.1. -L'avviso impugnato, con cui la concessionaria del servizio di riscossione ha accertato che xxx è debitrice del Comune di Perugia per il complessivo importo di Euro 2.906,00 a titolo imposta sulla pubblicità per l'anno 2017, si riferisce a plurime strutture adibite alla riproduzione automatica di fotografie (cd. cabine automatiche) ubicate nel territorio comunale, sulle quali sono collocati mezzi pubblicitari di vario genere (cartelli e cassonetti), tutti di superficie inferiore ai cinque metri quadrati.

3.2. -Sul regime della esenzione dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità delle cabine contenenti dispositivi di riproduzione ed erogazione automatica di fotografie e biglietti da visita è intervenuta assai recentemente la Corte di cassazione con numerose pronunce (alcune rese fra le stesse parti dell'odierno giudizio). È utile riportare di seguito, per la completezza argomentativa della decisione, quanto affermato da Cass. 7.6.2019, n. 15460: "I presupposti applicativi dell'imposta di cui si discorre sono disciplinati dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 5, a mente del quale "la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente decreto. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato". Ai sensi dell'art. 17 comma 1 bis D.Lgs. n. 507 del 1993 "L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati". Si tratta quindi di un'esenzione fiscale, come tale, da ritenersi di stretta interpretazione (cfr. tra le molte, più di recente, Cass. civ., sez. 5, 7 febbraio 2013, n. 2915). Il D.L. 22 febbraio 2002, n. 13, art. 2 bis, comma 6, convertito in L. 14 aprile 2002, n. 75, ha poi chiarito che "si definisce insegna di esercizio la scritta di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 47, comma 1, che abbia la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività economica. In caso di pluralità di insegne l'esenzione è riconosciuta nei limiti di superficie di cui al comma 1". Di analogo tenore è il richiamato D.P.R. n. 495 del 1992, art. 47, comma 1, che definisce "insegna" "la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta". Ne deriva che le insegne ubicate in luoghi diversi dalla sede sono soggette all'imposta (Cass. 7348/2012).

(...) Sul punto questa Corte, con riferimento alle macchine distributrici di alimenti e bevande (cfr Cass. nr. 27246/2014, nr. 13023/2015 29086/2018) e più recentemente anche in relazione alle apparecchiature automatiche erogatrici di fototessere (cfr. Cass. nr. 7783/2019), ha affermato che tali postazioni non possono in alcun modo essere identificate come sede di impresa. Ciò in quanto o si ha riguardo alla sede legale e/o statutaria essendo la ricorrente società di capitali, o alla sede effettiva da intendersi nel luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'Ente ed ove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti. Escluso per evidenti ragioni che il distributore automatico di fototessere possa ricondursi al concetto, come sopra richiamato, tanto di sede legale quanto di quella effettiva di esercizio dell'attività sociale non può neanche ipotizzarsi un rapporto pertinenziale con la sede della società, in ragione dell'ampia diffusione territoriale che impedisce a monte la stessa configurabilità di un rapporto durevole di servizio del singolo distributore alla sede sociale. Le postazioni di distribuzione delle fototessere, pur consentendo attraverso una procedura meccanica operazioni negoziali di scambio tra il prodotto fornito dall'apparecchio automatico e il corrispettivo pecuniario versato dall'utente, possono piuttosto essere ricondotte ai singoli beni, dislocati, fuori dalla sede sociale, in diversi punti del territorio nazionale, facenti parte di quel "complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa" che secondo la definizione contenuta nell'art. 2555 cc costituisce l'azienda".

Di analogo tenore Cass. 7.6.2019, nn. 15461, 15463 e 15464. Stessa motivazione, sviluppata con percorso argomentativo equivalente, si legge in Cass. 20.3.2019, nn. 7780,7784 e 7785, tutte rese fra le stesse parti dell'odierno giudizio.

3.3. -Anche questa Commissione tributaria regionale, con pronunce antecedenti a quelle della Cassazione ora richiamate, ha ritenuto di escludere l'applicazione dell'agevolazione invocata dalla società contribuente (cfr., da ultimo, le sentenze nn. 69, 70 e 71 del 2019, nonché nn. 437 e 438 del 2018). Più di recente, nello stesso senso, v. la sentenza n. 170 del 2019.

3.4. -In definitiva, poiché le cabine fotografiche non possono essere considerate "sedi" della (...) s.r.l., le scritte pubblicitarie apposte non possono a loro volta essere considerate insegne di esercizio e quindi sono soggette all'imposta sulla pubblicità. Conseguentemente è irrilevante la questione delle dimensioni delle insegne contestate (peraltro, trattandosi di norma agevolativa, l'onere della prova incombe sul contribuente).

4. -Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come indicato in dispositivo.

P.Q.M.

la Commissione tributaria regionale dell'Umbria, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe così provvede:

-respinge l'appello e condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del giudizio, liquidate in Euro 1.000,00.

Così deciso in Perugia, all'esito della camera di consiglio dell'11 novembre 2019.